



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 44/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 13 marzo 2013, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott. ssa Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Chieri (TO) n. 41860 del 7 dicembre 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 14 dicembre 2012 e recante un quesito in materia di costituzione di una società per la gestione delle discariche e per la gestione e riscossione della RES corrispettivo;

Vista l'Ordinanza n. 16/2013, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Chieri (TO) pone alla Sezione il seguente quesito.

Spiega il Sindaco che l'Ente, con popolazione di 36.412 abitanti, è parte, insieme ad altri 18 Comuni, del "Consorzio Chierese per i Servizi", Consorzio di bacino ex L. R. 24 ottobre 2002, n. 24 (*"Norme per la gestione dei rifiuti"*), i cui compiti attuali concernono gli affidamenti ed il controllo degli appalti della raccolta rifiuti e di altri appalti inerenti la gestione dei rifiuti urbani, la gestione di una discarica in attività e del post mortem di una discarica esaurita, la gestione e riscossione della tariffa ex art. 238 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*), la cosiddetta TIA2.

La L. R. 24 maggio 2012, n. 7 (*"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti"*), emanata in attuazione del disposto dell'art. 2,

comma 186bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (*Legge finanziaria 2010*), prevede lo scioglimento o la messa in liquidazione dei Consorzi di bacino¹ e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani su base regionale con suddivisione in quattro ambiti territoriali ottimali che esercitano le proprie funzioni attraverso apposite Conferenze d'ambito; detti organismi operano, in nome e per conto degli Enti locali associati, secondo modalità stabilite dall'apposita convenzione che li istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli Enti locali. Le strutture organizzative delle Conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercitano, anche con personale distaccato dagli Enti partecipanti, le funzioni indicate dall'art. 5 della L.R. n. 7/2012, rimanendo in capo ai Comuni una parte delle attività attualmente svolte dal Consorzio ed in particolare la gestione delle discariche e l'attività di applicazione e riscossione della tariffa.

L'Ente, tenuto conto di ciò e delle intervenute modifiche legislative in materia di tributi sui rifiuti urbani, vorrebbe passare dall'attuale sistema di cosiddetta TIA puntuale al sistema di cosiddetta RES corrispettivo, consentito dall'art. 14, comma 29, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2012, n. 214.

In considerazione del disposto del comma 31 del medesimo art. 14, secondo cui tale tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - che, è appunto, nel caso di specie, fino al 2043 in base ad un affidamento *in house* di ATO/R, il Consorzio Chierese per i servizi, di cui è previsto, come sopra si è detto, lo scioglimento *ex lege* - l'Ente vorrebbe procedere alla trasformazione del Consorzio stesso in società di capitali e/o alla costituzione di una nuova società di capitali, anche mediante scissione ex art. 115 TUEL, a cui trasferire, "*nel rispetto dei principi vigenti a livello comunitario e*

¹ L'art. 14, comma 10, della L.R. n. 7/2012 prevede: "*A decorrere dalla data di conferimento alla Conferenza d'ambito le Associazioni d'ambito e i Consorzi di bacino di cui alla L. R. n. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.*"

recentemente ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012",
l'affidamento *in house* della gestione delle discariche, con conseguente affidamento della gestione e riscossione della RES corrispettivo, e della gestione del patrimonio dell'ex Consorzio.

L'Ente chiede, pertanto, se, ai fini di questa operazione, occorra rispettare i limiti posti dalle seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 4, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in particolare nella considerazione che il Comune di Chieri già detiene una partecipazione al 100% di una propria società di gestione delle farmacie comunali).

Chiede, inoltre, se, qualora le disposizioni di cui al comma 32 sopra citato fossero da interpretarsi in senso restrittivo per i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il Comune possa raggruppare le proprie partecipazioni in un'unica *holding* di controllo detentrica a valle del 100% della partecipazione nella società costituita per la gestione delle farmacie comunali e per una quota proporzionale nella società costituita da più Comuni per la gestione della RES corrispettivo.

Considerato in

DIRITTO

1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e trasmessa tramite il C.A.L.

Inoltre, essa, ponendo un quesito che riguarda l'affidamento della gestione delle discariche e l'attività di applicazione e riscossione dei tributi/tariffe sui rifiuti urbani, in particolare con riferimento ai limiti alla costituzione e/o al mantenimento di società da parte degli Enti locali posti dalla legge per fini di

salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Tuttavia, va precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta. In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

Ciò posto, può passarsi all'esame del merito.

2. Come noto, la disciplina dei servizi pubblici locali è stata oggetto, di recente, di alcuni rilevanti interventi giurisprudenziali e normativi.

Va ricordata, *in primis*, la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148 (*"Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea"*).

L'attuale nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è contenuta nell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 (*"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*).

Occorre, inoltre, porre in correlazione con tale nuova normativa anche le disposizioni contenute, da un lato, nell'art. 3*bis* del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 (*"Ambito territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"*), dall'altro nell'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (*"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*).

Entrambe tali disposizioni sono, infatti, in vigore con le modifiche apportate dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, sopra citato.

In base a tale normativa nazionale e alla normativa e ai principi generali dell'ordinamento europeo le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore e/o affidatario, sono tre: 1) il ricorso al mercato, secondo il modello della cosiddetta "evidenza pubblica", ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;

2) il partenariato pubblico-privato, che a livello comunitario è conosciuto come quello del PPPI, ossia il fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta "gara a doppio oggetto", riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio;

3) l'affidamento *in house*, ossia l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto, solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'Ente affidante, consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica, b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'Ente o gli Enti affidanti esercitano sui propri servizi, c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

Dall'interpretazione sistematica della normativa nazionale e di quella dell'U.E. deve ritenersi che non vi sia equiordinazione dei modelli di affidamento, che la gara costituisca la modalità principale di scelta del soggetto a cui affidare la gestione del servizio, e che la decisione di ricorrere ad una società *in house* anziché ad un soggetto terzo debba essere effettuata previa valutazione comparativa.

Il citato art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, al comma 20 prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività*

di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Il comma 21 del medesimo art. 34 prevede che gli affidamenti non conformi alla normativa europea devono essere oggetto di una sorta di "autoannullamento" da parte dell'Amministrazione affidante, pena la cessazione *ex lege* dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

Con particolare riferimento al settore dei rifiuti urbani, il comma 23 del medesimo art. 34, inserendo un nuovo comma (1bis) dopo il comma 1 dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, dispone: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".*

L'art. 34 citato, al comma 27, modifica inoltre anche l'art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, che, nel nuovo testo, prevede: *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni*

sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381."

Peraltro, è opportuno ricordare che il medesimo art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, rubricato "*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*", prevede, al comma 1, nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni "*che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato*", alternativamente lo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013 o l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto entro il 30 giugno 2013 e la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il successivo comma 2 prevede che, ove l'Amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari ed i servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'Amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Ai sensi del seguente comma 3 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tra le altre, alle società che svolgono servizi di interesse generale, e qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'Amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'Amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per

l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

Le disposizioni sopra indicate del comma 1 e ss. dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 si riferiscono alle cosiddette "società strumentali", già oggetto di disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto "decreto Bersani"), e, in continuità logica con tale disciplina (che mira ad evitare che tali società godano di posizioni di privilegio nel mercato di riferimento), rispondono alla *ratio* di liberalizzare i mercati in cui le medesime operano.

Ciò premesso, venendo alla richiesta di parere in esame, il Comune di Chieri, in considerazione del fatto che l'attuale Consorzio di bacino, di cui l'Ente fa parte, è destinato allo scioglimento in base alla L.R. n. 7/2012, emanata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 186*bis*, della L. n. 191/2009, e in considerazione delle intervenute modifiche legislative in materia di tributi sui rifiuti urbani, vorrebbe passare dall'attuale sistema di cosiddetta TIA puntuale al sistema di cosiddetta RES corrispettivo, consentito dall'art. 14, comma 29, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2012, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2012, n. 214, *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. "*

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2 dell'art. 14). Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

(comma 8). La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (comma 9).

Il comma 29 del medesimo art. 14 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo."*

Il successivo comma 31 dispone che *"La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, che, nel caso di specie, è, secondo quanto riferito nella richiesta di parere, fino al 2043 in base ad un affidamento *in house* di ATO/R, il Consorzio Chierese per i servizi, di cui è previsto, come sopra si è detto, lo scioglimento *ex lege*.

Peraltro, il comma 35 prevede che *"I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2"*.

L'Ente, pertanto, vorrebbe procedere alla trasformazione del Consorzio stesso in società di capitali e/o alla costituzione di una nuova società di capitali, anche mediante scissione *ex art. 115 TUEL*, a cui trasferire l'affidamento *in house* della gestione delle discariche con conseguente affidamento della gestione e riscossione della RES corrispettivo e della gestione del patrimonio dell'ex Consorzio.

Chiede, pertanto, se, ai fini di questa operazione, occorra rispettare innanzi tutto i limiti posti dall'art. 4, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

In merito il Collegio osserva, innanzi tutto, che la trasformazione è considerata dalla giurisprudenza più recente non più come un evento determinante l'estinzione dell'organismo trasformato, bensì come una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza che si produca alcun effetto

successorio ed estintivo (Cass. n. 19509/2010, Cons. di Stato, sez. IV, n. 18/2011).

Pertanto, in quest'ottica, deve ritenersi che l'operazione prospettata dal Comune di Chieri concreti, innanzi tutto, una violazione delle disposizioni che prevedono l'estinzione del Consorzio di bacino (L.R. n. 7/2012 e L. n. 191/2009).

Inoltre, tale operazione appare in contrasto con le disposizioni, sopra indicate, che pongono limiti alle società strumentali alla Pubblica Amministrazione (art. 4, commi 1 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006), posto che l'attività della costituenda società, con particolare riferimento alla riscossione della RES corrispettivo e alla gestione del patrimonio dell'ex Consorzio, appare rientrare (secondo la distinzione concettuale risalente a Corte Costituzionale n. 326/2008) nell'ambito dell'"attività amministrativa in forma privatistica" (ossia l'attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una Pubblica Amministrazione) e non nell'ambito dell'"attività d'impresa di Enti pubblici" (nel qual caso vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico, consumatore o utente).

In ogni caso devono ritenersi applicabili al settore dei rifiuti urbani complessivamente inteso le disposizioni ed i principi sopra indicati in materia di servizi pubblici locali, tra cui rientra anche il dettato dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012.

Il Comune di Chieri chiede, inoltre, se debba essere rispettato il disposto dell'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, in particolare nella considerazione che il Comune stesso già detiene una partecipazione al 100% di una propria società di gestione delle farmacie comunali.

Il comma 32 dell'art. 14 sopra citato prevede che *"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data*

di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite."

Questa Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi in ordine all'ambito di operatività di tale norma, affermando che *"Nessuna modifica è stata introdotta in relazione alla disciplina che devono osservare i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti che è rimasta identica sin dall'introduzione nell'ordinamento della disposizione originaria. Conseguentemente deve ritenersi che i Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti possano conservare una sola partecipazione societaria, sempreché in relazione alla stessa venga verificata dal Consiglio comunale la sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 3, co. 27 della legge n. 244 del 2007"* (Corte dei conti, Sez. Piemonte, delibera n. 8/2012).

Infine, con riferimento alla possibilità, per il Comune di Chieri, di raggruppare le proprie partecipazioni in un'unica *holding* di controllo detentrica a valle del 100% della partecipazione nella società costituita per la gestione delle farmacie comunali e per una quota proporzionale nella società costituita da più Comuni per la gestione della RES corrispettivo, la Sezione ribadisce la proprie valutazioni

fortemente critiche, già manifestate in sede di controllo (cfr. delibera n. 116/2011 e delibera n. 88/2012) e peraltro di tenore conforme ad altre delibere emanate da questa Corte sia a livello centrale (cfr. delibera Sez. Autonomie di questa Corte n. 14/2010 e delibera SS.RR. n. 15/2010), che regionale (cfr. Sez. controllo Lombardia, delibere nn. 874/2010, 517/2011, 1/2012) nei confronti dello strumento *holding*, per i possibili intenti elusivi che con esso possono essere posti in essere, in relazione agli obblighi e vincoli posti all'Ente locale, con riferimento, a titolo esemplificativo, al patto di stabilità, all'indebitamento, alle società strumentali, ai limiti di cui all'art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 13 marzo 2013.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Il Presidente

F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il **15/03/2013**

Il funzionario preposto

F.to Dott. Federico SOLA